

(N. 2486)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1952

Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, applicati in base al reddito soggetto alle imposte erariali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge di perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, ha introdotto un criterio innovatore nella riscossione delle imposte dirette erariali. Secondo il sistema antecedente, risultante dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, i ruoli principali si riscuotevano per anno solare, e, per l'effetto, nelle sei rate bimestrali scadenti il 10 febbraio, il 10 aprile, il 10 giugno, il 10 agosto, il 10 ottobre, il 10 dicembre di ogni anno.

Con gli articoli 18 e 19 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, è stato, invece, stabilito il principio che le imposte dirette erariali sono dovute per esercizio finanziario e sono riscosse nelle sei rate bimestrali comprese nell'esercizio stesso; per modo che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, i ruoli principali saranno

riscossi nelle sei rate bimestrali scadenti il 10 agosto, il 10 ottobre, il 10 dicembre, il 10 febbraio, il 10 aprile e il 10 giugno d'ogni esercizio finanziario.

In conseguenza del premesso criterio innovatore, si pone il problema di regolare la riscossione di quei tributi, che consistono in una sovrainposizione alle imposte erariali, e che sono dovuti ad Enti diversi dallo Stato, in primo luogo a Comuni e Province.

A questo proposito, deve essere tenuto presente l'articolo 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il quale, nel primo comma, dispone: « Le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, applicati con riferimento allo stesso reddito si comprendono in unico ruolo mediante corrispondente aumento dell'aliquota di imposta principale agli effetti della quale il reddito è stato accertato ».

Questa disposizione risponde a palesi ragioni di pratica convenienza, sia degli enti beneficiari delle sovraimposizioni, i quali vengono, attraverso la compilazione del ruolo unico, a risparmiare notevoli spese, riguardanti, essenzialmente, gli stampati e il lavoro di formazione dei ruoli, sia dello Stato, che evita di disperdere preziose energie dei propri uffici distrettuali delle imposte dirette nella scritturazione e tariffazione di più ruoli, riguardanti gli stessi redditi, soggetti a diverse imposizioni.

Con il sistema antecedente di riscossione dei tributi diretti erariali per anno solare non sorgevano particolari questioni per la iscrizione a ruolo delle sovraimposizioni a favore degli Enti diversi dallo Stato. Infatti, poichè per l'articolo 301 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, l'esercizio finanziario degli enti locali coincide con l'anno solare, mentre pel successivo articolo 305 i bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, si verificava, in pratica, che all'epoca della formazione dei ruoli principali (mesi di novembre-dicembre) erano già legalmente stabilite le tangenti delle sovraimposizioni, che dovevano essere ripartite nei ruoli stessi.

Mutato, per effetto dei richiamati articoli della legge 11 gennaio 1951, n. 25, il periodo di riscossione dei ruoli principali, viene a verificarsi che all'epoca di formazione di questi (mesi di maggio-giugno) si conosce bensì la tangente di sovraimposizioni da ripartire relativamente al secondo semestre dell'anno solare in cui i ruoli vengono formati, mentre non è ancora legalmente stabilita la tangente corrispondente al semestre successivo, non essendo decorso il termine per la deliberazione dei bilanci dell'anno in cui è compreso quest'ultimo semestre. In sostanza, il problema si riassume nella necessità di trovare un sistema che consenta di iscrivere, in un unico ruolo, sovraimposizioni interessanti due diversi esercizi finanziari degli Enti locali.

A tale scopo, si è considerato che il livello delle sovraimposizioni in questione si mantiene nella generalità dei casi, relativamente costante e con tendenza all'aumento; e che, per altro verso, per le già cennate ragioni di eco-

nomia nella formazione dei ruoli, è assolutamente necessario rispettare il criterio del ruolo unico portato dalla legge 16 giugno 1939, n. 942.

Il disegno di legge qui unito propone di risolvere il problema con tre ordini di disposizioni:

1° il primo comma dell'articolo 1 fissa il criterio generale che nei ruoli principali può essere iscritto un carico di sovraimposizioni pari a quello applicato ai bilanci degli enti autonomi per l'anno di compilazione dei ruoli, nel presupposto che non si verificheranno variazioni in diminuzione per l'anno solare successivo;

2° il secondo comma dell'articolo 1, a tutela dell'autonomia degli enti impositori ed a garanzia dei contribuenti, attribuisce carattere provvisorio alla iscrizione a ruolo delle sovraimposizioni per il secondo semestre dell'esercizio finanziario al quale i ruoli si riferiscono, salvo conguaglio sulla base delle sovraimposizioni applicate ai bilanci dell'anno solare successivo. Per tal modo, nel rispetto delle sovraimposizioni, nei ruoli principali verranno a identificarsi due metà ben distinte, la prima metà, riguardante il primo semestre dell'esercizio finanziario e cioè il semestre luglio-dicembre a carattere definitivo; la seconda metà, riguardante il secondo semestre dell'esercizio e cioè il semestre gennaio-giugno, a carattere provvisorio, con la riserva del conguaglio con le sovraimposizioni che saranno iscritte nei ruoli principali successivi;

3° l'articolo 2 autorizza ad iscrivere nel ruolo principale, a titolo provvisorio, salvo conguaglio, le stesse supercontribuzioni alle sovraimposte sui redditi dominicali ed alle addizionali sui redditi agrari dei terreni, autorizzate per l'anno di formazione dei ruoli; ma ciò entro determinati limiti prudenziali, in modo da ovviare ad intempestivi ed ingiustificati aggravii.

Anche la disposizione ora detta corrisponde ad esigenze di economia nella formazione dei ruoli, e trova il presupposto nella considerazione che il livello delle sovraimposizioni, anche per le eccedenze ai limiti legali, presenta un livello pressochè stabile, non suscettibile di oscillazioni rimarchevoli, specialmente in diminuzione.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

Le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, indicati nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono, a partire dai ruoli principali dell'esercizio finanziario 1952-53, iscritti nei ruoli medesimi per un ammontare corrispondente a quello risultante dal bilancio dell'ente impositore per l'anno di formazione dei ruoli predetti, approvato dai competenti organi di tutela.

Per la quota riferibile al secondo semestre dell'esercizio finanziario l'iscrizione ha carattere provvisorio ed è suscettibile di conguaglio sulla base dell'ammontare delle imposte, so-

vrimposte e contributi risultanti dal bilancio dell'ente impositore, per l'anno successivo a quello di formazione dei ruoli, approvato dai competenti organi di tutela.

## Art. 2.

La quota da iscriversi a carattere provvisorio ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente non può superare i limiti massimi di legge; tuttavia, possono essere provvisoriamente iscritte nei ruoli principali supercontribuzioni non eccedenti il 150 per cento della aliquota massima delle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni ed il 300 per cento delle addizionali all'imposta sui redditi agrari, tanto a favore della Provincia quanto dei Comuni, sempre che siano state autorizzate in misura non inferiore per l'anno di formazione dei ruoli.